

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione Siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On.le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante "*Legge di stabilità regionale 2024 - 2026*", pubblicata nella G.U.R.S. 20 gennaio 2024, n. 4;
- VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2, recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*", pubblicata nella G.U.R.S. 20 gennaio 2024, S.O. n. 4;
- VISTO** l'art.127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, rubricato "*Informazione e comunicazione*", che al comma 1 prevede che "*Nell'ambito della Regione Siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 giugno 2000 n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. (...)*";
- VISTA** la richiamata legge 7 giugno 2000, n.150 e, in particolare, l'art.6 che, al primo comma, prevede segnatamente che "*(...) le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico (...)*" e l'art. 7, comma 1, che dispone che "*l'Organo di Vertice dell'Amministrazione regionale può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.*";
- CONSIDERATO** che dalla suesposta normativa appare chiara la natura ed il contenuto dell'incarico di Portavoce che viene disciplinato quale soggetto chiamato a "*collaborare direttamente*" l'Organo politico di Vertice dell'Amministrazione pubblica, cui è legato da un rapporto fiduciario, che lo sceglie, anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, *intuitu personae* per la gestione di "*rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione*";
- VISTO** che, quanto al trattamento economico del Portavoce, l'art. 17 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 ha modificato il comma 3 dell'art.127 della legge regionale n. 2/2002 disponendo segnatamente che "*Al comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 e successive modificazioni le parole da "quello" sino ad "Assessori regionali" sono sostituite dalle parole <<al limite di cui al secondo periodo del comma 3*

- VISTO** *dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13 e successive modificazioni.>>;* che l'art. 127 della legge regionale n. 2/2002, al terzo comma, nel testo vigente, a seguito della modifica recata dal citato art. 17 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, dispone che *“Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari al limite di cui al secondo comma periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13 e successive modificazioni”*;
- VISTO** che il limite, di cui al richiamato secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13 e successive modificazioni, è pari a *“100.000 euro lordi”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 29 novembre 2018 che, in attuazione del citato art. 127, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, ha distinto il trattamento economico del Portavoce in due fasce ed esattamente: il trattamento economico del Portavoce di prima fascia, spettante al professionista dell'informazione con esperienza almeno decennale nel settore dell'informazione, cui attribuire, oltre alle funzioni ordinarie attinenti al ruolo, anche compiti di coordinamento dell'informazione e della comunicazione istituzionali in relazione alle attività della stessa Presidenza e degli altri rami di amministrazione; il trattamento economico del Portavoce di seconda fascia con esperienza nel settore inferiore ai dieci anni, che svolge le funzioni connesse a tale ruolo, fatta eccezione per quelle di coordinamento;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 14 maggio 2021, che conferma la graduazione nelle citate due fasce di cui alla Deliberazione n. 487 del 29 novembre 2018 e che, a seguito della modifica recata dall'art. 17 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, fa discendere: dalla collocazione in prima fascia, l'attribuzione dell'intero trattamento economico annuo lordo fissato come limite massimo dal secondo periodo del richiamato comma 3 dell'articolo 13, l.r. n.9/2021, con corrispondente modulazione dell'indennità di parte variabile e ivi inclusa l'indennità di risultato da erogarsi secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dalla collocazione in seconda fascia, l'attribuzione del trattamento economico ridotto del trenta per cento rispetto al limite massimo di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art.13 citato, attraverso la riduzione dell'indennità di posizione parte variabile e di risultato;
- VISTO** il vigente CCRL del comparto dirigenziale e, in particolare, quanto al trattamento economico, il Titolo V che, segnatamente, all'art.64 fissa la graduazione ed i livelli massimi della retribuzione di posizione di parte variabile;
- VISTA** la nota prot. n. 2034 del 1 febbraio 2024, recante in calce la relativa accettazione, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani ha espresso l'intendimento di avvalersi della professionalità del Sig. Fabio De Pasquale, nato a Palermo il 08 giugno 1969, dipendente all'Amministrazione regionale, Istruttore C1, presso l'Ufficio Stampa della Presidenza, in aspettativa ex art. 49, comma 5, lett b), giusta D.D.S. n.251 dell'01.02.2024, nella qualità di proprio Portavoce ai sensi dell'art.7 della legge n.150/2000, come richiamato nell'ordinamento regionale dall'art.127, l.r. 26 marzo 2021, n.2, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data dell'accettazione dell'incarico e comunque non oltre la cessazione del proprio mandato quale Presidente della Regione e ferma restando, considerata la natura fiduciaria, la possibilità di recesso *ad nutum*, attribuendogli, in considerazione dell'esperienza più che decennale nel settore dell'informazione, oltre alle ordinarie funzioni attinenti al ruolo, anche compiti di informazione e comunicazione istituzionali in relazione all'attività della Presidenza e degli altri rami dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota prot. n. 3786 del 22.02.2024 del Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani, con la quale lo stesso ha determinato il compenso da attribuire al sig. Fabio De Pasquale, quantificato nell'ammontare complessivo di 80.000,00 euro lordo, richiedendo nel contempo una previsione di massima del trattamento economico, di cui al vigente CCRL della dirigenza regionale entro i limiti stabiliti con la deliberazione di giunta regionale n.177 del 26 aprile 2023;

segue D.P. 564

- VISTA** la nota prot. n. 17350 del 26.02.2024, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha trasmesso apposita scheda riepilogativa che analizza le singole voci del trattamento economico da attribuire al sig. Fabio De Pasquale, rispettando l'importo stabilito nella superiore nota e dei limiti disposti con la già richiamata deliberazione di giunta regionale n.177 del 26 aprile 2023;
- VISTO** che il sig. Fabio De Pasquale ha assunto le funzioni in data 1 febbraio 2024;
- VISTA** la documentazione prodotta dal sig. Fabio De Pasquale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da cui, tra l'altro, si evince il possesso dei requisiti per essere collocato nella prima fascia;
- CONSIDERATO** che il Presidente della Regione e il sig. Fabio De Pasquale hanno convenuto, con la sottoscrizione dell'allegato atto negoziale, che l'incarico conferito con la sopra richiamata nota prot. n. 2034/Gab/2024, avrà durata fino al 31 gennaio 2025;
- RITENUTO** di dovere approvare l'allegato atto negoziale stipulato il 28 febbraio 2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa riportato, è approvato l'allegato contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato il 28 febbraio 2024, tra il Presidente della Regione, On.le Renato Schifani, e il Sig. Fabio De Pasquale, soggetto interno all'Amministrazione regionale, in attesa ex art. 49, comma 5 lett b), giusta D.D.S. n.251 del 1.02.2024, con il quale gli vengono conferite le funzioni di Portavoce ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, come richiamato nell'ordinamento regionale dall'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché compiti di coordinamento dell'informazione e della comunicazione istituzionali in relazione all'attività della Presidenza e degli altri rami dell'Amministrazione, con decorrenza dal 01 febbraio 2024 e per la durata di mesi 12 (dodici), con gli effetti nello stesso specificati.

Art. 2

Gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento graveranno sul capitolo n. 100317 del bilancio della Regione con le decorrenze indicate nel contratto in parola. Il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della funzione pubblica e al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per gli adempimenti di rispettiva competenza e pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 28 febbraio 2024

Il Presidente
SCHIFANI